



Comune di Ramacca

Città Metropolitana di Catania

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 22 del 31/05/2023

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA IMU - ANNO 2023.

L'anno duemilaventitre, il giorno trentuno del mese di Maggio alle ore 19:35 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari del Palazzo Comunale, alla seduta di inizio (1), disciplinata dall'art. 15 dello statuto comunale e dall'art. 56 del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, in convocazione ordinaria (2), a seguito di avviso diramato dal Presidente prot. n. 10448 del 26/05/2023 e successivo di comunicazione di argomenti aggiuntivi o.d.g. prot. n. 10624 del 30/05/2023, risultano all'appello nominale i sigg:

| | Componenti Consiglio Comunale | Carica | P | A |
|----|--------------------------------------|--------------------------|----------|----------|
| 1 | APARO VALENTINA | Consigliere | | A |
| 2 | ARENA GIUSI STEFANIA | Consigliere | P | |
| 3 | BARCELLONA SALVATORE | Presidente del Consiglio | P | |
| 4 | CACCAMO ERICA | Consigliere | P | |
| 5 | CATANIA GIOSUE' | Consigliere | P | |
| 6 | CUPANI MARCO ANTONIO | Consigliere | P | |
| 7 | DI GREGORIO SALVATORE | Consigliere | P | |
| 8 | DI MATTIA GIUSEPPE | Consigliere | P | |
| 9 | FERRO VERONICA | Consigliere | P | |
| 10 | FORNARO SALVATORE | V. Presidente del C. | P | |
| 11 | GIANDINOTO MARIA IRENE | Consigliere | P | |
| 12 | GRAVINA ROSARIO | Consigliere | P | |
| 13 | MARINO AGATA | Consigliere | P | |
| 14 | NICOLOSI FRANCESCO | Consigliere | P | |
| 15 | PAGLIA ROSALBA GIOVANNA | Consigliere | P | |
| 16 | ZAMPOGNA FILIPPO | Consigliere | P | |

ASSEGNATI N.16 IN CARICA N. 16 PRESENTI N. 15 ASSENTI N. 1

Risulta assente la consigliera: Valentina Aparo.

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Salvatore Barcellona.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Concetta Puglisi.

Partecipa il Sindaco, rag. Nunzio Vitale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ai sensi dell'art. 15 dello statuto comunale e dall'art. 56 del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, dichiara aperta la seduta.

La seduta è trasmessa in diretta *streaming* mediante accesso al sito *web* istituzionale (3).

Vengono nominati scrutatori, ai sensi dell'art. 184, u. co., dell'O.A.EE.LL., i Sigg: Veronica Ferro, Marco Antonio Cupani e Rosalba Giovanna Paglia.

- (1) Inizio 1° comma; ripresa 3° comma; prosecuzione 4° comma.
- (2) Ordinaria/urgente
- (3) Pubblica/segreta

Aperta la trattazione della proposta da parte del Presidente del consiglio, si registrano i seguenti interventi:

Il Consigliere Salvatore Di Gregorio (Capogruppo Forza Italia) chiede quali modifiche al regolamento siano state apportate rispetto all'anno scorso.

Il Responsabile della 2^Area Dott. Giorgio Gaeta relaziona la proposta di modifica del regolamento, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.25/2022, esplicitando le variazioni intervenute: in particolare, quella riferita all'art. 8 dovuta alla sentenza n. 209 del 13/09/2022 della Corte Costituzionale, la quale ha dichiarato l'incostituzionalità della disciplina IMU per l'abitazione principale in quanto in contrasto con gli artt. 3-31 e 50 della Carta fondamentale, intendendosi per abitazione principale "l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente" e non anche il nucleo familiare. Specifica poi l'esenzione prevista dal successivo art. 9 e la soppressione di esenzioni per COVID. Per quanto riguarda l'art.16, chiarisce, infine, che sulle somme dovute a titolo di imposta si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale, senza la maggiorazione di punti percentuali mentre il rimborso d'imposta al contribuente non avviene per importi pari o inferiori ad € 12,00.

Il Consigliere Giuseppe Di Mattia (Forza Italia) chiede se lo sgravio del 50% sia valido solo per i residenti all'estero.

Dott. Giorgio Gaeta risponde al consigliere Di Mattia che lo sgravio spetta solo a chi, residente all'estero, percepisce una pensione in regime di convenzione con l'Italia.

In assenza di ulteriori interventi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione relativa a quanto in oggetto entro riportata;

Accertato che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile del servizio economico-finanziario per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dall'art. 1, co. 1, lett. i) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48/1991, come sostituito dall'art. 12 della legge regionale n.30 del 23.12.2000 e del regolamento dei controlli interni, hanno espresso parere favorevole, come da documentazione agli atti;

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, verbale n.11/2023, acquisito in data 26/05/2023 al prot. n. 10388;

Richiamati per relationem i motivi di fatto e di diritto, espressi nel preambolo della proposta in argomento;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata e seduta da n. 15 (quindici) Consiglieri presenti e votanti;

Per le ragioni espresse in premessa:

DELIBERA

1. Di approvare l'allegata proposta di deliberazione, presentata dal Responsabile dell'Area Economico-finanziaria relativa a quanto in oggetto.

Successivamente, il Presidente del C.C. chiede che l'organo consiliare si esprima con separata votazione sull'immediata esecutività dell'atto *de quo*.

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata e seduta da n. 15 (quindici) Consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

ai sensi dell'art. 12, co. 2, della L.R. n. 44/1991

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo.

Il Sindaco ringrazia il Consiglio Comunale e fa presente che tutto ciò che era possibile fare per venire incontro alle esigenze dei cittadini è stato fatto, riferendosi, in particolare, all'abbattimento dei punti percentuali in più rispetto al tasso legale degli interessi (ringrazia competente ufficio tributi per il suggerimento). Precisa, infine, che i residenti all'estero, a cui spetta l'agevolazione, debbono aver lavorato anche in Italia.

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA IMU - ANNO 2023.

PREMESSO CHE:

- l'articolo 1, comma 738, della L. n. 160/2019 ha istituito, a decorrere dall'anno 2020, la nuova IMU e contestualmente abrogato l'imposta unica comunale (IUC), di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- i commi da 739 a 783 dell'art. 1 della L. n. 160/2019 disciplinano la nuova IMU;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30/06/2022 si è provveduto ad approvare il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta nel testo composto da n. 24 articoli;

VISTO l'articolo 1, comma 48, della L. n. 178/2020, ai sensi del quale a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è **applicata nella misura del 50%**;

PRESO ATTO CHE, per il solo anno 2022, la misura dell'imposta prevista per la fattispecie dell'articolo 1, comma 48, della L. n.178/2020, sopracitato, è stata ulteriormente ridotta dall'articolo 1, comma 743, della L. n. 234/2021, **nella misura del 37,5%**;

DATO ATTO CHE, per l'anno 2023, la misura dell'imposta per i pensionati residenti all'estero con pensione maturata in convenzione internazionale con l'Italia, ai sensi dell'art. 1, comma 48, della L. n. 178/2020 è applicata nella misura del **50%**;

CONSIDERATO CHE, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 2022, la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art.1284 del codice civile è fissata al **5 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2023**;

VISTA l'impennata del tasso d'interesse legale e valutate le conseguenze sulla gestione delle entrate locali dal punto di vista degli accertamenti per le entrate non riscosse e dal punto di vista dei rimborsi da eseguire per riscossione d'imposta non dovuta;

VISTE le modifiche approvate dal legislatore alla normativa di disciplina dell'IMU con la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) ed, in particolare, la nuova ipotesi di esonero dal pagamento dell'imposta per gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di violazione di domicilio e invasione di terreni o edifici (articolo 1, comma 81, della L. n. 197/2022 di modifica dell'articolo 1, comma 759, della L. n. 160/2019);

VISTA la sentenza 209 del 13 ottobre 2022 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato la incostituzionalità della disciplina dell'IMU per l'abitazione principale, ed, in particolare, il contrasto con gli artt. 3, 31 e 53 della Costituzione, e che ha provveduto a riscrivere la norma in maniera costituzionalmente orientata;

CONSIDERATO CHE per la Corte Costituzionale:

- il riferimento al “nucleo familiare” non può essere considerato rilevante ai fini della disciplina dell’IMU per l’abitazione principale in quanto determina evidenti contrasti con i principi costituzionali;
- la “dimora abituale” deve riflettere una situazione reale riscontrabile dai comuni attraverso i dovuti controlli;

RITENUTO di modificare gli articoli 8 – “*Abitazione principale e relative pertinenze*” – e art. 9 – “*Esenzioni e riduzioni*” del Regolamento vigente per adeguarli alle modifiche approvate alla normativa citata e alla sentenza della Corte Costituzionale;

RITENUTO di modificare l’art.18, comma 2, “*Rimborsi e Compensazioni*”, al fine di uniformare le soglie minime per i versamenti e per i rimborsi in quanto si ritiene che la fissazione di soglie minime diverse per i versamenti (art. 12, comma 6), da un lato, e per i rimborsi, dall’altro, sia in contrasto con i principi della buona fede e dell’affidamento nei rapporti tra contribuente ed amministrazione, sanciti dall’art.10 della Legge 27/07/2000 n.212, recante “*Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*”, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 1, co. 168, della L. n. 296/2006 e dall’art. 25, co. 4, della L. n. 289/2002;

ATTESO CHE non trovano più applicazione le esenzioni introdotte durante il periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO l’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, che attribuisce ai comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTI il D.Lgs. 471/1997 e il D. Lgs. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni;

DATO ATTO CHE l’articolo 1, comma 777, della citata L. n. 160/2019, stabilisce, ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, che i comuni possono con proprio regolamento:

- a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
- b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
- c) prevedere il diritto al rimborso dell’imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;
- d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all’obiettivo di ridurre al massimo l’insorgenza di contenzioso;
- e) stabilire l’esenzione dell’immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l’esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

RILEVATO CHE, in particolare, il comma 2 del citato articolo 52 prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell’anno successivo a quello di approvazione;

VISTI gli articoli:

- 53, comma 16, della L. n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001;
- 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

– 172, comma 1, lett. c) del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

che prevedono che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

VISTO l'art. 1, comma 775, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, che ha fissato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 30 aprile 2023;

VISTE le modifiche al regolamento IMU approvato con deliberazione di C.C. del 30 giugno 2022, inerenti a n. 4 articoli e dovute alle sopravvenute variazioni normative, come di seguito riportate:

□ il comma 1 dell'art. 8 *“Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Qualora i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile scelto dai componenti del nucleo familiare. La scelta dovrà essere comunicata, per mezzo della presentazione della Dichiarazione IMU, al Comune di ubicazione dell'immobile da considerare abitazione principale. Per la compilazione del modello dichiarativo il contribuente deve barrare il campo 15, relativo alla “Esenzione” e riportare nello spazio dedicato alle “Annotazioni” la seguente frase: “Abitazione principale scelta dal nucleo familiare ex art. 1, comma 741, lett.b), della L. n. 160/2019”* **è così sostituito:** *“Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”;*

□ all'art. 9, comma 1, dopo la lett. g) **è inserita** la lettera “h) a decorrere dal 1° gennaio 2023, gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione. Nelle more dell'emanazione del suddetto decreto, potrà essere utilizzato il modello di dichiarazione IMU introdotto con Decreto del 29 luglio 2022”;

□ il comma 6 dell'art.9 *“Limitatamente all'anno 2022 per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, ai sensi dell'articolo 1, comma 743, della Legge 234/2021, l'aliquota ordinaria è ridotta al 37,5%”* **è così sostituito:** *“Come per l'anno 2020 e 2021, dal 2023 (non operando in quanto vigente solo per l'anno 2022 la disposizione di cui all'art. 1, co. 743, L. n. 234/2021) per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, ai sensi dell'articolo 1, comma 743, della Legge 234/2021, l'aliquota ordinaria è ridotta al 50%”;*

□ all'art.9 **è soppresso** il comma 7, che recitava *“Per l'anno 2022, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono estese le esenzioni già previste nell'anno 2021 limitatamente agli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici,*

teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate”, in quanto non sono più previste proroghe per esenzioni COVID;

□ l’art.18 comma 2 “ *Non si fa luogo al versamento del tributo nel caso in cui l’imposta dovuta sia pari o inferiore ad € 30,00 “ è così sostituito: “Non si fa luogo al rimborso del tributo nel caso in cui l’imposta dovuta sia pari o inferiore ad € 12,00”;*

□ l’art. 16 “*Sulle somme dovute a titolo di imposta si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di un punto percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili “ è così sostituito: “Sulle somme dovute a titolo di imposta si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili “;*

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 (art.53 L.n.142/1990 come recepito dalla L.R. n. 48/1991);

ACQUISITO, altresì, il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del D.lgs. n. 267/2000 al prot. n 10388/2023 del 26/05/2023;

VISTA la determinazione sindacale n. 6 del 30/03/2023 di conferma dell’incarico di Responsabile della II Area Economico Finanziaria e conseguente attribuzione delle funzioni dirigenziali ex Art. 107 D.lgs. n. 267/200 al Dott. Giorgio Gaeta;

VISTO il D.lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;

Per i motivi di cui in premessa:

PROPONE

I. **Di APPROVARE** le seguenti modifiche al regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria IMU vigente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30/06/2022:

□ il comma 1 dell’art. 8 “*Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Qualora i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile scelto dai componenti del nucleo familiare. La scelta dovrà essere comunicata, per mezzo della presentazione della Dichiarazione IMU, al Comune di ubicazione dell’immobile da considerare abitazione principale. Per la compilazione del modello dichiarativo il contribuente deve barrare il campo 15, relativo alla “Esenzione” e riportare nello spazio dedicato alle “Annotazioni” la seguente frase: “Abitazione principale scelta dal nucleo familiare ex art. 1, comma 741, lett.b), della L. n. 160/2019” è così sostituito: “Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”;*

□ all'art. 9, comma 1, dopo la lett. g) **è inserita** la lettera "h) a decorrere dal 1° gennaio 2023, gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione. Nelle more dell'emanazione del suddetto decreto, potrà essere utilizzato il modello di dichiarazione IMU introdotto con Decreto del 29 luglio 2022";

□ il comma 6 dell'art.9 *"Limitatamente all'anno 2022 per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, ai sensi dell'articolo 1, comma 743, della Legge 234/2021, l'aliquota ordinaria è ridotta al 37,5%"* **è così sostituito:** *"Come per l'anno 2020 e 2021, dal 2023 (non operando in quanto vigente solo per l'anno 2022 la disposizione di cui all'art. 1, co. 743, L. n. 234/2021) per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, ai sensi dell'articolo 1, comma 743, della Legge 234/2021, l'aliquota ordinaria è ridotta al 50%"*;

□ all'art.9 **è soppresso** il comma 7, che recitava *"Per l'anno 2022, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono estese le esenzioni già previste nell'anno 2021 limitatamente agli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate"*, in quanto non sono più previste proroghe per esenzioni COVID;

□ l'art.18, comma 2, *"Non si fa luogo al versamento del tributo nel caso in cui l'imposta dovuta sia pari o inferiore ad € 30,00"* **è così sostituito:** *"Non si fa luogo al rimborso del tributo nel caso in cui l'imposta dovuta sia pari o inferiore ad € 12,00"*;

□ l'art. 16 *"Sulle somme dovute a titolo di imposta si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di un punto percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili "* **è così sostituito:** *"Sulle somme dovute a titolo di imposta si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili"*;

- II. **Di DARE ATTO CHE** le modifiche al regolamento vigente entrano in vigore dal 1° gennaio 2023;
- III. **Di DARE MANDATO** all'Area Economico-finanziaria U.O. Tributi di redigere un testo regolamentare aggiornato con le modifiche di cui all'oggetto;
- IV. **Di DISPORRE** la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e la sua trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale;
- V. **Di DICHIARARE** la deliberazione di approvazione della presente proposta immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991;

VI. **Di PUBBLICARE** la deliberazione di approvazione della presente proposta, ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 33/2013 e ss. mm. ed ii., sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Ramacca, 12/05/2023

Il RESPONSABILE DELL'AREA
Dott. Giorgio Gaeta

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
f.to Salvatore Barcellona

Il Consigliere Anziano
f.to Rosalba Giovanna Paglia

Il Segretario Generale
dott.ssa Concetta Puglisi

(atto sottoscritto digitalmente)